



Comune di Fossato di Vico

06022 - Provincia di Perugia

Tel. 075914951 - Fax.0759149588

UFFICIO TRIBUTI

Tel. diretto 075/9149588 e-mail: m.farneti@comune.fossatodivico.pg.it

AVVISO AI CONTRIBUENTI

NUOVA I.M.U. ANNO 2020

Si informano i cittadini contribuenti che questo Comune, nella riunione del Consiglio del 04.08.2020, con delibera nr. 16, ha approvato una variazione al Bilancio di Previsione 2020, stabilendo le aliquote e tariffe delle entrate di propria competenza. Si ritiene, pertanto, opportuno riepilogare qui sotto quali sono gli adempimenti che dovranno essere osservati nei mesi a venire per rispettare le singole scadenze:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Viene confermata anche per l'anno 2020 la NON APPLICAZIONE di tale addizionale.

NUOVA I.M.U.

Sono state approvate in via definitiva le aliquote e detrazioni in vigore per l'anno 2020, ricordando che l'acconto andava pagato **entro il 16 giugno** e che il saldo andrà pagato **entro il prossimo 16 dicembre**. Per facilitare il compito ai contribuenti si riportano qui sotto le varie casistiche, con le aliquote ad esse collegate, che consentono un corretto e puntuale adempimento:

Tipologia di immobile	Aliquote IMU 2020
<u>Abitazione principale e pertinenze</u> (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).	<u>ESCLUSE</u> ai sensi dell'art. 1, comma 740 della Legge 27.12.2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Non rientrano nell'esclusione i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
<u>Abitazione principale di lusso</u> (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).	5,00 per mille con detrazione € 200,00
Unità immobiliari appartenenti alle <u>Cooperative Edilizie a proprietà indivisa</u> , adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, comprese quelle degli studenti universitari anche non ivi residenti anagraficamente. Fabbricati di civile abitazione destinati ad <u>alloggi sociali</u> come definiti dal D.M. 22 giugno 2008 del Ministero delle Infrastrutture, adibiti ad abitazione principale. <u>Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli</u> , a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che si configura come diritto di abitazione in capo a detto genitore. E' consigliata la presentazione della Dichiarazione I.M.U. con allegata copia della sentenza di separazione Unico immobile, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle <u>Forze Armate</u> e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. E' consigliata la presentazione della Dichiarazione I.M.U. con allegata l'attestazione di appartenenza ad uno dei corpi militari di cui sopra.	<u>ESENTI</u> ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c) della Legge 27.12.2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)
<u>Beni merce</u> ovvero quei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	1,00 per mille
Tutti i cittadini , compresi anche i pensionati che non godono più dell'esenzione, iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero).	9,8 per mille
<u>Fabbricati rurali ad uso strumentale</u>	1,00 per mille ai sensi dell'art. 1, comma 750 della Legge 27.12.2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).
<u>Abitazione concessa in uso gratuito</u> a parenti di primo grado (genitori/figli o figli/genitori), con contratto registrato i quali la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano	



Comune di Fossato di Vico

06022 - Provincia di Perugia

Tel. 075914951 - Fax. 0759149588

<p>abituamente e vi risiedono anagraficamente) e relative pertinenze. (Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). L'agevolazione compete solo se il comodante è residente nello stesso comune ove è ubicata l'abitazione data in comodato ed oltre a questa possiede, in aggiunta, una sola altra unità abitativa ivi situata e destinata a propria abitazione principale. E' consigliata la presentazione della Dichiarazione I.M.U. con allegata copia del contratto di comodato registrato.</p>	<p><u>RIDUZIONE</u> della base imponibile del 50%.</p> <p>Eccetto le categorie catastali A/1, A/8 e A/9</p> <p>7,35 per mille (in quanto ridotta al 75%)</p>
<p>Immobili abitativi locati a <u>canone concordato</u> (L. 431/1998).</p> <p>E' consigliata la presentazione della dichiarazione tributaria con allegata copia del contratto registrato ed asseverato dalle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori.</p>	<p><u>ESENTI</u></p> <p>Eccetto le categorie catastali A/1, A/8 e A/9</p>
<p>L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da <u>anziani o disabili</u> che acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze).</p> <p>Anche in questo caso è consigliata la presentazione della dichiarazione tributaria con allegata la dichiarazione di ricovero permanente rilasciata dalla relativa struttura di ospitalità.</p>	<p><u>ESENTI</u></p> <p>Decreto Legge 4/2015</p>
<p><u>Terreni Agricoli (anche incolti)</u></p>	<p><u>ESENTI</u></p> <p>Decreto Legge 4/2015</p>
<p><u>Aliquota agevolata</u> per tutti i fabbricati posseduti ed utilizzati da attività produttive intese in senso lato (industriali, artigianali, commerciali, di servizi, libero professionali) sui quali si esercita effettivamente e concretamente l'attività medesima. Tale aliquota agevolata compete, quindi, sugli immobili compresi nei gruppi catastali D - B - C/1 - C/3 - A/10, alla condizione perentoria che su essi sia esercitata dal soggetto passivo d'imposta l'attività imprenditoriale per cui sono stati realizzati. Per l'applicazione di detta aliquota agevolata è fatto obbligo agli aventi diritto di presentare, a pena di decadenza, entro i termini previsti dalla normativa di riferimento (30 giugno dell'anno successivo dall'insorgenza del diritto) apposita dichiarazione I.M.U. su modello predisposto dal Comune, attraverso la quale dovranno essere fornite le prove del possesso dei requisiti di cui sopra (possesso e materiale svolgimento dell'attività).</p> <p>Si considerano valide le dichiarazioni di cui sopra già presentate per la soppressa TASI, in costanza di permanenza dei requisiti in esse contenuti.</p> <p>I fabbricati compresi nei gruppi catastali di cui in precedenza, inutilizzati e, quindi, non oggettivamente operativi, nonché affittati, scontano l'aliquota I.M.U. ordinaria del 9,80 per mille;</p>	<p>9,3 per mille</p>
<p><u>Tutti gli altri immobili</u>, altri fabbricati senza distinzione, Aree fabbricabili</p>	<p>9,8 per mille</p>

NOVITA' IMPORTANTE - RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il Consiglio Comunale con delibera n. 4 del 27.03.2017, ha approvato una importante integrazione dell'art. 59 del Regolamento Comunale per l'applicazione della I.U.C. che consente a tutti i contribuenti di regolarizzare eventuali posizioni di difetto per tutte le annualità non ancora accertate, utilizzando l'istituto premiale del RAVVEDIMENTO OPEROSO extra lungo, che si aggiunge a quello ordinario ed è così definito e che oramai con la normativa vigente è previsto a regime per tutti i Comuni:

- Ravvedimento sprint per regolarizzazioni entro i primi 14 giorni sanzione progressiva dello 0,1 % per ogni giorno di ritardo;
- Ravvedimento breve per regolarizzazioni dal 15^ al 30^ giorno sanzione fissa del 1,50%;
- Ravvedimento medio per regolarizzazioni dal 31^ al 90^ giorno sanzione fissa del 1,67%;
- Ravvedimento lungo per regolarizzazioni dal 91^ giorno al termine di presentazione della dichiarazione sanzione fissa del 3,75%.
- Ravvedimento extra lungo per regolarizzazioni entro il secondo anno dal termine di presentazione della dichiarazione sanzione fissa del 4,29%;
- Ravvedimento extra lungo per regolarizzazioni oltre il secondo anno dal termine di presentazione della dichiarazione sanzione fissa del 5%.

I nuovi termini per effettuare il Ravvedimento Operoso nel Comune di Fossato di Vico, si devono intendere, quindi, estesi ed applicabili a tutte le annualità dei singoli tributi, sulle quali l'Ente Impositore non ha ancora notificato l'avviso di accertamento.

Tale disposizione si applica tenendo conto del principio del "favor rei", in base al quale se la legge in vigore al momento in cui è commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni diverse, si applica la legge più favorevole.

Gli interessi vengono applicati in base alla misura stabilita al 1^ gennaio di ogni anno per il saggio legale, che per il 2020 è fissato nello 0,05%.

Dalla Residenza Comunale, lì 12.08.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
(Rag. Farneti Michele)